

## REGOLAMENTO (UE) N. 557/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

**che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee e contiene disposizioni generali in tema di protezione di dati riservati e di accesso a tali dati.
- (2) È opportuno massimizzare i vantaggi offerti dai dati rilevati per le statistiche europee, tra l'altro migliorando l'accesso per fini scientifici da parte di ricercatori a dati riservati.
- (3) Molti dei problemi che si presentano ai ricercatori in campo economico, ambientale, sociale e politico possono trovare una risposta adeguata soltanto sulla base di dati pertinenti e dettagliati che consentono analisi approfondite. La qualità e la tempestività delle informazioni dettagliate disponibili per la ricerca sono divenute, in questo contesto, importanti elementi per la comprensione su basi scientifiche e per la governance della società.
- (4) I ricercatori dovrebbero pertanto beneficiare di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, per effettuare analisi nell'interesse del progresso scientifico, senza compromettere l'elevato livello di protezione che i dati statistici riservati richiedono.
- (5) Gli organismi che perseguono l'obiettivo della promozione e della concessione dell'accesso a dati nell'interesse della ricerca scientifica in ambiti sociali e attinenti alle politiche potrebbero contribuire al processo di diffusione di dati riservati destinati a fini scientifici, migliorando in tal modo l'accessibilità a tali dati.

<sup>(1)</sup> GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

- (6) Un approccio di gestione del rischio sembra costituire il metodo più efficiente per rendere disponibile a fini scientifici una gamma più vasta di dati riservati, tutelando nel contempo il diritto alla riservatezza dei rispondenti e delle unità statistiche.
- (7) La protezione fisica e logica dei dati riservati va garantita mediante disposizioni normative, amministrative, tecniche e organizzative. Tali disposizioni non devono essere eccessive per non limitare l'utilità dei dati ai fini della ricerca scientifica.
- (8) A questo scopo, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri e la Commissione devono adottare misure adeguate al fine di prevenire e sanzionare eventuali violazioni della riservatezza statistica.
- (9) Il presente regolamento garantisce, in particolare, il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare e della protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
- (10) Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup> e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>.
- (11) Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale <sup>(4)</sup> e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale <sup>(5)</sup>.

<sup>(2)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

